



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Ufficio Scolastico Provinciale – Bari

Via Re David, 178/f – c.a.p. 70125 e-mail: usp.ba@istruzione.it

Prot. n 1448 - Ufficio Disciplina e Contenzioso
Dir. Coord. dott. G. Lopopolo

Bari, 01 marzo 2010

Ai Dirigenti Scolastici della provincia di BARI
LORO SEDI

Oggetto: Esercizio della professione forense da parte di docenti.
Risposta a quesito.

Per opportuna conoscenza, si riporta, di seguito, quanto comunicato dalla Direzione Generale Regionale in merito alla legittimità dell'esercizio della professione forense da parte di docenti che assumano il patrocinio in controversie che abbiano come controparte l'Amministrazione Scolastica nelle sue odierne articolazioni.

“Nel merito della questione proposta, attesa la copiosa produzione normativa e giurisprudenziale al riguardo, non ritengo che possano esserci dubbi sulla vigenza dell'art. 1, comma 56 bis (comma aggiunto dall'art. 6, d.l. 28/03/1997, n. 140), della legge 662/96 che pone significativi ed inderogabili limitazioni all'esercizio della professione forense da parte dei docenti universitari e di scuola secondaria, unica categoria di impiegati pubblici cui è consentita tale deroga.

In particolare, la impossibilità ad assumere il patrocinio legale in controversie legali nelle quali sia parte la P.A., rivestendo il docente la qualifica di dipendente con rapporto di impiego continuativo e professionale nella stessa Pubblica Amministrazione, intesa nella sua configurazione unitaria, e stigmatizzata nello stesso testo costituzionale, nell'ambito del più generale dovere di esclusività, lealtà e fedeltà imposta al pubblico dipendente.

Tale divieto diventa causa ostativa di valida instaurazione del contraddittorio rilevabile d'ufficio in ogni fase del procedimento giudiziario.

Di tanto dovrà tenersi conto da parte delle SS.LL. convenute in giudizio, in caso di violazione del divieto ogni volta che si presenti la fattispecie sopra indicata in sede giudiziale, al fine di chiedere la dichiarazione di nullità del giudizio (cfr. ord. Tribunale di Bologna del 17/03/2003 e sentenza Tribunale di Piacenza n. 212/08 del 10/01/2009) a parte ogni altra considerazione in merito alla responsabilità disciplinare del docente, autore della violazione del divieto di cui si argomenta”.

Per quanto sopra, è opportuno, quindi, che le SS.LL. acquisiscano dai docenti interessati all'esercizio della professione forense esplicita dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di astenersi dall'assumere patrocinio legale in cui è convenuta un'Istituzione Scolastica o la stessa Amministrazione Scolastica, nelle sue diverse articolazioni.

IL DIRIGENTE DELL'U.S.P.
G. LACOPPOLA

Responsabile del procedimento: dott.ssa Anna Dangelico tel. 0805477305

Il Dirigente: Giovanni Lacoppola - Via Re David, 178/f - 70125 BARI ☎ 080-5477203 📠 080-5428367 –cell. 328-7549742
Segreteria ☎ 080-5477202 - e-mail : giovanni.lacoppola@istruzione.it – Sito Web: www.uspbari.net